

COMUNE DI GRESSAN
Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE DE GRESSAN
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale N. 4

OGGETTO :

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2016

L'anno duemilasedici addì trentuno del mese di marzo alle ore quattordici e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
MARTINET Michel - Presidente	Si
FIABANE Massimo - Vice Sindaco	Si
BIONAZ Renzo - Consigliere	Si
GRECO Michelina - Assessore	Si
BERLIER Andrea - Consigliere	Si
PORLIOD Stefano - Assessore	Si
COTTINO René - Consigliere	Si
USEL Lea - Consigliere	Si
SAVIOZ Gabriella - Consigliere	Si
BONIN Roberto - Assessore	Si
STIVALETTA Piera Maria Libera - Consigliere	Si
GUICHARDAZ Erika - Assessore	Si
IMPERIAL Mirco - Consigliere	Si
BREDY Ingrid - Consigliere	Si
RUSSO Sergio - Consigliere	No
PERRET Roberta - Consigliere	Si
ROLLANDOZ Roberta - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 16
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario comunale Signor **Gianluca GIOVANARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **MARTINET Michel** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

- Ai sensi dell'art. 30 comma 2, dello Statuto comunale per regolarità tecnica:
FAVOREVOLE Il Responsabile del procedimento: F.to Gianluca GIOVANARDI
- Ai sensi dell'art. 3 comma 3, del regolamento comunale di contabilità per regolarità contabile:
FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Finanziario: F.to Giov.Battista SISTI
- Ai sensi dell'art. 9 L.R. 19.08.1998 n. 46 sotto il profilo di legittimità:
FAVOREVOLE Il Segretario comunale: F.to Gianluca GIOVANARDI

C.C. 4-31/03/2016

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo DECRETO 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

VISTA la L.R. [11/12/2015 n. 19](#) all'art. 29 c. 6 per il quale per l'esercizio finanziario 2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione è posticipato al 31 marzo 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU ;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con propria deliberazione del consiglio comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento e che pertanto ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO l'art. 1 L 208/15 c. 28 per cui per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 677 L. 147/2013, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; e che, come già rilevato, ai sensi dell'art. 1 c. 28 L 208/15 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo l'art. 1 L 208/15, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dello stesso articolo (per cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento

DATO ATTO che - ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Illuminazione pubblica	€ 105.000,00
Cura del verde pubblico	€ 14.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 20.300,00
Sgombero neve	€ 78.000,00
Servizi di polizia locale	€ 153.400,00
Servizio di protezione civile	€ 6.000,00
Videosorveglianza	€ -
Rete wi-fi pubbliche	€ -
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ -
Anagrafe	€ 80.000,00
TOTALE	€ 456.700,00

RITENUTO opportuno stabilire, inoltre, le medesime modalità di versamento dell'imposta determinate per il precedente anno 2015 e precisamente:

- per la quota dovuta dal possessore: 1° rata entro il 16 giugno 2016 – 2° rata entro il 16 dicembre 2016;
- per la quota dovuta dal detentore/occupante: i versamenti dovranno avvenire in occasione delle scadenze fissate per il pagamento della TARI che verranno comunicate ai contribuenti tenuti a tale adempimento con apposito avviso di pagamento trasmesso dall'Ufficio tributi comunale;

UDITO l'intervento della consigliera Ingrid BREDY che precisa quanto segue a nome del gruppo consiliare di minoranza:

*“Da quando la **TASI** è stata istituita, ovvero nell’anno 2014, il gruppo esprit e il gruppo misto della passata legislatura hanno sempre manifestato il proprio diniego all’applicazione di tale tassa chiedendo, in analogia all’imposta sugli immobili (IMU) l’esenzione alle abitazioni principali. Fortunatamente il legislatore nazionale ci ha dato ragione e grazie all’art. 1 c. 669 della L 147/2013 come modificato dall’art. 1 c. 14 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha escluso dall’imposizione della TASI l’abitazione principale.*

Negli anni scorsi l’amministrazione avrebbe già potuto di suo esentare l’abitazione principale, da noi richiesta, che avrebbe comportato sì, un minor introito di Euro 30.000,00 ma avrebbe potuto essere tranquillamente mitigato da una riduzione di talune tipologie di spesa non prioritarie: analizzando i costi indivisibili da Voi dichiarati nel triennio di applicazione del tributo si evince una riduzione dei costi di ben 27.200,00 Euro.

Non solo si sarebbe garantito un minore carico fiscale ai gressanen ma si sarebbero facilitate le procedure burocratiche previste sia per i cittadini stessi che per gli uffici comunali derivanti dalla gestione del tributo. (stampa moduli F24, procedure di versamento, ecc. e non in ultimo il recupero dei crediti tramite riscossione coattiva)

*Il gruppo quindi esprime il suo voto **favorevole** alla presente deliberazione”.*

VISTO l'art. 14 dello Statuto comunale;

VISTO il parere tecnico favorevole, a rilevanza interna, espresso dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 30 comma 2 dello Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole, espresso dal responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 3, comma 3, del regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19 agosto 1998 n. 46;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

DI DETERMINARE le seguenti aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016:

DETTAGLIO	ALIQUOTA
Aliquota per abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,25 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	
Aliquota per le aree edificabili	

DI STABILIRE che la TASI non si applica ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche all’IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27/12/1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’I.S.T.A.T., ai sensi dell’art. 9, comma 8 del D. Lgs. 23/2011;

DI STABILIRE che l’aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva

realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 10,95 per cento;

DI STABILIRE le seguenti modalità di versamento dell'imposta per l'anno 2016:

- per la quota dovuta dal possessore: 1° rata entro il 16 giugno 2016 – 2° rata entro il 16 dicembre 2016;
- per la quota dovuta dal detentore/occupante: i versamenti dovranno avvenire in occasione delle scadenze fissate per il pagamento della TARI che verranno comunicate ai contribuenti tenuti a tale adempimento con apposito avviso di pagamento trasmesso dall'Ufficio tributi comunale;

DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'ar. 1, comma 169 L. 296/2006;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DI TRASMETTERE, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to MARTINET Michel

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca GIOVANARDI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data 08/04/2016 e vi rimarrà affissa per la durata di 15 giorni consecutivi, diventando esecutiva a decorrere dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi degli articoli 52 bis e 52 ter della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni.

GRESSAN, il 08/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca GIOVANARDI

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 <i>"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"</i>	
	art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (<i>allegare curriculum vitae professionista</i>)
X	art. 23 - provvedimenti amministrativi;
	art. 23, comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda: ___ autorizzazione o concessione; ___ scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ___ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; ___ accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;
	art. 26 e 27 concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; (<i>di importo superiore a 1.000,00 € nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario</i>)
	art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione;
	art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - aggiornamento dati AVCP.